

rispettivamente ai criteri di valutazione dei titoli e ai punteggi a disposizione per i concorsi per dirigente medico e la Commissione prende atto che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- 20** punti per i titoli
- 80** punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 30** punti per la prova scritta
- 30** punti per la prova pratica
- 20** punti per la prova orale.

I punti per i titoli sono così ripartiti:


- 10** punti per i titoli di carriera
- 3** punti per i titoli accademici e di studio
- 3** punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
- 4** punti per il curriculum formativo e professionale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle quattro categorie sopraelencate è quella stabilita dall'art. 27 D.P.R. n. 483/1997.

Nella valutazione dei **titoli di carriera** saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 D.P.R. n. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti.

La Commissione, preso atto di quanto disposto dall'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, determina i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi dovranno essere autocertificati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e, in caso di servizio in corso alla data dell'autocertificazione, il periodo di servizio sarà calcolato fino alla data dell'autocertificazione medesima;
2. non saranno prese in considerazione copie di titoli non supportate da autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000);
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
4. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
5. per i periodi di servizio non specificamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 Dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
6. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o




- inferiori a giorni 15;
7. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso è pari o inferiore a cinque;
 8. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
 9. Non sarà valutato il Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria;
 10. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;
 11. non saranno valutati i corsi di aggiornamento professionale antecedenti il conseguimento del Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria;
 12. non saranno valutati i servizi, le frequenze volontarie, le attività di ricerca a seguito di borsa di studio prestati anteriormente al conseguimento della specializzazione nella disciplina a concorso;
 13. non saranno valutati gli incarichi di responsabilità svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
 14. non saranno valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;
 15. non saranno valutati né attestati laudativi né premi a seguito di ricerche;
 16. non sarà valutata l'attività di volontariato;
 17. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione devono essere edite a stampa e materialmente prodotte nella loro interezza, in originale o in copia supportata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 47 e 19 del D.P.R. n. 445/2000, così come previsto dal bando di concorso.

TITOLI DI CARRIERA (Punteggio massimo punti 10)

Ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 483/1997, i 10 punti a disposizione della Commissione esaminatrice saranno così valutati:

- a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento
- b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0.500 per anno.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 56 e 74 D.P.R. n. 483/1997, in merito alla valutabilità ed equiparazione dei servizi ivi previsti, ovvero di altri titoli posseduti.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: (Punteggio massimo punti 3)

Ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 483/1997, saranno così valutati:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,000;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.


Non è valutabile la specializzazione fatta valere quale requisito di ammissione

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Punteggio massimo punti 3)

La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione relativa alla presente categoria di titoli, attenendosi scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 11 punto b) D.P.R. n. 483/1997, in particolare:

- 1 la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2 la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizione di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità

La Commissione decide, quindi, di attribuire un punteggio globale e unitario valutando complessivamente la produzione scientifica prodotta, tenendo conto dell'attinenza alla disciplina oggetto del concorso, in relazione al profilo ed in particolare dell'impact factor delle riviste sulle quali sono stati pubblicati i lavori



CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE (Punteggio massimo punti 4)

Ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

Ai fini in questione, l'arco dell'intera carriera è inteso non con riferimento al periodo di esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma con riferimento al periodo in cui la professionalità del singolo istante, nel settore medico veterinario, ha avuto comunque modo di svilupparsi.

In particolare saranno considerati e valutati:

- le partecipazioni a corsi, congressi, convegni, seminari, che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale nella disciplina oggetto del concorso e di avanzamento di ricerca scientifica
- gli incarichi libero - professionali nella disciplina oggetto del concorso conferiti ai sensi dell'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., svolti presso Strutture del SSN o accreditate (per 38 ore settimanali di attività) è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei veterinari dipendenti delle Aziende Sanitarie con orario a tempo pieno. Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di domanda on-line devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale; tale attività non sarà valutata nel caso in cui i candidati non riportino le ore settimanali di attività o indichino un numero di ore settimanali pari a 999; non viene valutata l'attività resa prima del conseguimento del diploma di specializzazione;
- l'attività libero professionale quale Veterinario, CO.CO.CO, Borsa di studio, o assimilabili presso privati viene valutata soltanto se resa dopo il conseguimento del diploma di specializzazione;
- non viene valutata l'attività svolta come tirocinante, borsa di studio o frequenza presso Strutture Sanitarie pubbliche, nella disciplina oggetto del concorso e concomitanti al conseguimento della specializzazione;
- non vengono valutati i corsi di lingua straniera e di informatica;
- non viene valutata l'attività di volontariato;
- non vengono valutate le idoneità a concorsi pubblici per qualsiasi qualifica e posizione funzionale;

Per la valutazione delle partecipazioni a congressi, convegni e seminari, si farà riferimento ai criteri stabiliti in materia dall'art. 8 D.P.R. n. 484/1997.

La Commissione stabilisce, in base al disposto di cui all'art. 11 D.P.R. n. 483/1997, di attribuire un punteggio globale adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi

che hanno contribuito a determinarlo.

Per [signature] [signature]